



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 2

ORDINANZA

n. 1 del 29-01-2024

Oggetto: Disposizioni in materia di Pubblica Incolumità e Sicurezza Urbana in occasione del "Carnevale 2024".

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di gennaio,

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo di Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, turbando l'ordinato svolgimento della vita cittadina;

VALUTATO che negli anni scorsi molti cittadini hanno lamentato di essere stati vittime di un uso incontrollato di bombolette spray;

CONSIDERATO che si è altresì rilevato che in occasione delle festività carnevalesche si è avuto un incremento esponenziale dell'imbrattamento con materiale vario ma prevalentemente derivante da bombolette spray di fabbricati e di monumenti;

PRESO ATTO che in questa Piazza dell'Unità nei giorni 11 e 13 febbraio 2024, a cura dell'Associazione Ricreativa e Culturale "CARNEVALE E QUANT'ALTRO", si svolgerà l'usuale Festa di Carnevale che coinvolgerà centinaia di persone, in gran parte minori, il che impone rafforzare le misure di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'Ordine e Sicurezza Pubblica;

VALUTATO inoltre che la vendita delle bevande alcoliche, consumate dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali, contribuiscono ad alimentare problematiche di Ordine e Sicurezza Pubblica, e fenomeni di degrado urbano;

RITENUTO che l'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande sia integri che pericolosamente frantumati, possano costituire non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;

ATTESO che anche la vendita e il conseguente utilizzo di bombolette spray schiuma carnevale, petardi di ogni genere e mazze e/o manganelli, possono essere motivo di disordini, nonché di nocumento alla salute delle persone;

DATO ATTO che, salvo le ipotesi di reato di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 635 (danneggiamento) e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTA la nota della Prefettura – UTG di Ascoli Piceno prot. n.3365 del 16 gennaio 2024;

ATTESO che il periodo di Carnevale quest'anno si concluderà il 13 febbraio;

CONSTATATA per i motivi sopra adottati, l'urgente necessità, al fine di tutelare l'interesse generale della collettività alla quiete e alla sicurezza pubblica, nonché la libera fruibilità dei beni comuni, di adottare, nel rispetto della tradizione, idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza anche attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio;

SENTITO il Comandante della Polizia Locale;

VISTO l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

VISTO l'art. 54, comma 4 e l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana e Civile Convivenza del Comune di Monteprandone,

O R D I N A

a far data dall'**8 al 13 febbraio 2024**, di vietare **su tutto il territorio Comunale**:

- L'acquisto, l'utilizzo e la vendita sia negli esercizi in sede fissa che in forma ambulante, di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, **con esclusione delle bombolette contenenti stelle filanti**;
- La detenzione e l'utilizzo in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di materie atte ad imbrattare e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti;
- comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

O R D I N A altresì

nelle giornate dell'**11 e 13 febbraio 2024**, dalle **ore 12:00** alle **ore 20:00** in occasione del "**Carnevale 2024**" di vietare **all'interno dell'area interessata dalla manifestazione** in premessa citata, l'introduzione di bevande alcoliche e non alcoliche **in bottiglie di vetro**, disponendo che il consumo delle stesse possa avvenire esclusivamente in **bicchieri di carta o plastica**.

All'interno della medesima area è altresì vietata **l'introduzione ed il consumo di superalcolici** cioè bevande con un quantitativo di etanolo superiore ai **21%** del volume totale.

AVVERTE

- che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad **€ 100,00** – oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito;
- che nel caso di persone minorenni la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà;
- che gli oggetti o strumenti utilizzati saranno confiscati.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni);
- Alla **Prefettura – UTG di Ascoli Piceno** per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- al **5° Settore Polizia locale** per l'esecuzione della presente Ordinanza;
- agli **Organi di Polizia** aventi competenza sul territorio.

AVVERTE altresì

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2024 al 16-02-2024.

Li 01-02-2024

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli